**COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA**

**Provincia di Novara**

**NOTA INTEGRATIVA**

**al bilancio di previsione**

**2021 – 2023**

*INTRODUZIONE*

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs.118/2001 e dell'art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, la quale consiste in una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La Nota Integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

Per la redazione della nota integrativa allegata al bilancio di previsione il principio contabile stabilisce solo un contenuto minimo costituito da:

* 1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
  2. l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
  3. l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
  4. l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
  5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
  6. l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
  7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
  8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  9. l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
  10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I postulati del sistema di bilancio, o principi contabili, sono disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell’ordinamento finanziario e contabile, formulati nel rispetto delle norme e secondo le finalità volute dal legislatore.

Si distinguono in postulati contabili o principi contabili generali e principi contabili applicati.

I postulati contabili costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l’intero sistema di bilancio.

I principi contabili applicati specificano i singoli istituti definiti nell’ordinamento e identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati.

I postulati, così come i principi contabili applicati, sono soggetti ad evoluzione nel tempo e conseguentemente a revisione costante da parte del legislatore, al fine di rispondere alle mutevoli esigenze dei destinatari dei bilanci in merito alla qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori espressi, in conformità ai cambiamenti socio-economici del paese.

Il T.U.E.L., all’art. 151 comma 1, individua i postulati che devono essere osservati in sede di programmazione ma che hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di bilancio.

A seguito dell’introduzione del D.lgs. 118/2011 l’articolo 151, così come l’art 162 rubricato “Principi del Bilancio”, rimanda l’individuazione dei principi contabili generali ed applicati agli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2021-2023 sono state predisposte nel rispetto dei principi contabili, che sono il principio dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio, della competenza finanziaria, della competenza economica, della prevalenza della sostanza sulla forma.

Con gli allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 al D.Lgs. 118/2011 vengono definiti ulteriori principi contabili definiti “applicati”, che sono:

1. Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)
2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)
3. Principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale (allegato 4/3)
4. Principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4)

Come disposto dal D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014, all’art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Si riportano di seguito le composizioni del fondo crediti dubbia esigibilità del triennio 2021-2023:

**ESERCIZIO 2021**

Percentuale di accantonamento obbligatorio al fondo: 100%

Percentuale di accantonamento effettiva a bilancio: 100%





**ESERCIZIO 2022**

Percentuale di accantonamento obbligatorio al fondo: 100%

Percentuale di accantonamento effettiva a bilancio: 100%





**ESERCIZIO 2023**

Percentuale di accantonamento obbligatorio al fondo: 100%

Percentuale di accantonamento effettiva a bilancio: 100%





FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

La legge di bilancio n. 145 del 2018 e ss.mm.ii introduce, all’art 1 commi 859-863, una sostanziale novità a far data dall’esercizio 2021: il fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Tale accantonamento, calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio 2021-2023 per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103) con esclusione degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, è obbligatorio nel caso in cui:

• l'ente presenti nel 2020 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali. Il D.L 124 del 26 ottobre 2019 consente agli enti, per il solo anno 2019, di calcolare l'indicatore sulla base delle proprie registrazioni contabili. In caso di ritardo, l'obbligo di accantonamento è pari:

al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

• l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre 2020, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del 2019 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo ammonta al 5% degli stanziamenti. L’Ente che, seppur trovandosi in questa fattispecie, ma che alla fine del 2020 presenti uno stock di debito scaduto non superiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno, non è comunque tenuto ad accantonare il fondo di garanzia.

• l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, in base al Dlgs 33/2013 (anche in questo caso l’obbligo di accantonamento è pari al 5%).

Nonostante il comma 859 così come modificato dal DL 124/2019 preveda che il fondo sia quantificato dalla giunta comunale entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, l’Ente ha ritenuto corretto stanziarlo in bilancio sin dalla sua iniziale approvazione, calcolandolo in base ai dati in possesso alla data di redazione del bilancio di previsione, rimandandone comunque la puntuale definizione entro il termine previsto dalla normativa vigente.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

1. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;
2. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento dei investimenti determinanti;
3. derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione;
4. derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Si riporta di seguito la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:





*DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE*

L’articolo 4, comma 6, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede che la nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria.

La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico di all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il principio contabile 4/1, punto 9.11.7, come modificato dal DM 7.9.2020 (XII° correttivo Arconet) prevede che gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono inoltre nella Nota integrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.

Gli enti che erano in disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente (31/12/2019) illustrano nella Nota Integrativa al bilancio di previsione le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l’importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell’esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce “Disavanzo di amministrazione.

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l’importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall’eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell’esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

Si illustra inoltre quanto segue:

In sede di rendiconto 2019, l’Ente ha accertato un disavanzo di amministrazione di € 49.694,15, individuando le cause del disavanzo medesimo nella progressiva riduzione dei contributi statali a cui non è stato possibile far fronte con la leva tributaria, stante il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali vigente sino al 31.12.2018, nonché all’eliminazione di residui attivi di parte corrente.

Tale disavanzo è stato applicato al bilancio 2020/2022 con deliberazione Consiliare n. 14 del 01.07.2020 in ossequio al seguente piano di recupero:

¬ anno 2020: ripiano di € 29.952,22 da finanziare per € 6.015,62 mediante i risparmi relativi all’intervenuta rinegoziazione dei mutui in essere con CDP Spa, giusta deliberazione della Giunta Comunale n° 29 in data 27.05.2020 e per euro 23.936,60, con i risparmi conseguibili mediante all’adesione alla proposta avanzata da Finpiemonte relativa alla moratoria del debito relativo al bando LR 28/99 valorizzazione luoghi commercio

¬ anno 2021: ripiano di € 19.741,93 da finanziare per € 5.846,18 mediante i risparmi relativi all’intervenuta rinegoziazione dei mutui in essere con CDP Spa, giusta deliberazione della Giunta Comunale n° 29 in data 27.05.2020, e per euro 13.895,75 mediante riduzione della spesa corrente.

Nel corso dell’esercizio 2020 l’Ente ha perfezionato la rinegoziazione dei mutui in essere con CDP SpA nonché l’accordo per la moratoria del debito nei confronti di Finpiemonte.

L’importo del disavanzo presunto al 31.12.2020 è interamente relativo alla quota di avanzo di amministrazione emerso al 31.12.2019 e ancora da recuperare.

Nel corso dell’esercizio 2020, tuttavia, l’Ente ha migliorato la situazione del disavanzo, recuperando interamente la quota prevista per l’esercizio 2020: dalla proiezione del risultato di avanzo presunto dell’anno 2020 l’Ente auspica infatti di assorbire una quota di disavanzo maggiore rispetto a quella programmata: nella previsione di bilancio 2021/2023.

Nella predisposizione del bilancio l’Ente ha tuttavia prudenzialmente inserito fra le previsioni di spesa l’importo di disavanzo da ripianare previsto dal piano di recupero sopra illustrato per l’annualità 2021 (euro 19.741,93) e si riserva di valutare l’eventuale rideterminazione dell’importo medesimo soltanto successivamente all’approvazione del rendiconto 2020.

*UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE*

Al bilancio di previsione 2021/2023 sono applicati euro 229.174,83 relativi a quota accantonata di avanzo di amministrazione presunto di cui all’allegato A1 al bilancio di previsione.

Trattasi nello specifico dell’importo di anticipazione di liquidità ricevuta dall’Ente nel corso dell’esercizio 2020, che andrà restituito a Cassa Depositi e Prestiti secondo il relativo piano di ammortamento.

Non sono state invece applicate al bilancio di previsione quote vincolate di avanzo di amministrazione presunto.

INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, l'acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, di mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di incarichi professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole.

Al fine di garantire una rigorosa lettura dei dati, le spese in C/capitale sono poi depurate dai movimenti finanziari di fondi che non hanno alcun legame con la gestione degli investimenti (concessione di crediti).

È importante infine notare l'accresciuto significato del bilancio pluriennale anche nel campo della programmazione degli investimenti. È infatti prescritto che "*per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco*" (D.Lgs.267/00, art.200/1).

Si riporta di seguito il prospetto degli investimenti previsti nel triennio 2021-2023 con la relativa previsione di entrata.

esercizio 2021:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| intervento | Importo | Fonte di finanziamento |
| Interventi di efficientamento energetico, adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale | 100.000,00 | Euro 100.000,00: Contributo ministeriale ex L. 160/2019 c. 29 lett. a) e b) |
| Impianto videosorveglianza | 90.000,00 | Euro 85.0000: contributo erariale  Euro 5.000: proventi da affrancatura di terreni soggetti ad enfiteusi |
| Interventi di miglioramento della viabilità | 15.000,00 | Euro 5.000: proventi da affrancatura di terreni soggetti ad enfiteusi  Euro 10.000,00 proventi concessioni edilizie |
| Progettazione di interventi in conto capitale | 20.000,00 | Euro 20.000: contributo ministeriale per finanziamento progettazioni in conto capitale |

esercizio 2022:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| intervento | Importo | Fonte di finanziamento |
| Efficientamento energetico, adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale | 50.000,00 | euro 50.000,00: Contributo ministeriale ex L. 160/2019 c. 29 lett. a) e b) |
| Interventi in materia di sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente | 33.000,00 | Avanzo economico |

esercizio 2023:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| intervento | Importo | Fonte di finanziamento |
| Efficientamento energetico, adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale | 50.000,00 | euro 50.000,00: Contributo ministeriale ex L. 160/2019 c. 29 lett. a) e b) |

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l’entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l’obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all’originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, attraverso l’impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l’imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l’esigenzia di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la prestazione connessa con l’obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d’incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l’impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L’importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell’originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l’entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato nell’esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest’ultima collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Non è stata prevista la quantificazione del FPV in sede di redazione del bilancio di previsione in quanto sarà oggetto di specifica determinazione in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI

L’Ente non ha prestato alcuna garanzia a favore di altri soggetti.

*STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI*

Nel bilancio 2021-2023 non sono previsti oneri derivanti da alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includano una componente derivata.

*ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI*

**CONSORZI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nome*** | ***Attività*** | ***Sito Internet di pubblicazione del bilancio*** |
| Consorzio di Bacino Basso Novarese-CBBN | Gestione dei rifiuti urbani | <https://www.cbbn.it/> |
| Consorzio CISA Ovest Ticino | Gestione dei servizi socio-assistenziali | <https://www.cisaovesticino.it> |

**SOCIETA’ DI CAPITALI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nome*** | ***Attività*** | ***Percentuale di partecipazione*** | ***Sito Internet di pubblicazione del bilancio*** |
| ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | Servizio idrico integrato | 0,02% | <https://www.acquanovaravco.eu> |
| AGENZIA ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA | Promozione turistica | 0,67% | <https://www.turismonovara.it> |

*PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL’ENTE*

**SOCIETA’ DI CAPITALI**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nome*** | ***Percentuale di partecipazione*** |
| ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 0,02% |
| AGENZIA ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA | 0,67% |